



COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

RECANTE LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE.

(APPROVATO con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09.04.2008)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dal Comune di Rive d'Arcano per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune di Rive d'Arcano, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

Rispondono ai requisiti del precedente comma:

- gli incarichi di studio, ricerca, consulenza;
- incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Articolo 2

(Definizioni)

Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Articolo 3

(Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e all'utilità conseguita;
- f) attestazione da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito al rispetto del limite di spesa stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- g) deve essere accertata la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio Comunale, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Articolo 4 (Competenze)

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai titolari di posizione organizzativa secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Articolo 5 (Procedure)

Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune di Rive d'Arcano emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni. Resta ferma la possibilità del dirigente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- le modalità selettive previste (curriculum/offerta economica, eventuale colloquio e relativi pesi);
- la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Rive d'Arcano.
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 6 (Modalità e criteri di selezione)

La selezione è affidata al titolare di posizione organizzativa del servizio nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore. Il titolare di posizione organizzativa può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da membri interni o, motivatamente, da idonei soggetti esterni.

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri:

- analisi del curriculum/offerta economica;

– eventuale colloquio.

Nella prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto e dell'offerta economica. Al curriculum ed all'offerta economica viene attribuito di volta in volta uno specifico peso.

Nella seconda ipotesi alla valutazione dei titoli e dell'offerta economica si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali con abbinato il relativo peso.

In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento.

Nel caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

Articolo 7 **(Conferimento dell'incarico)**

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso.

Il contratto viene sottoscritto dal titolare di posizione organizzativa del servizio interessato. Qualora assuma la forma della lettera d'incarico, il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione.

Il titolare di posizione organizzativa del servizio interessato è responsabile della corretta procedura di conferimento degli incarichi e del regime di efficacia e pubblicità degli stessi, come specificato nei successivi articoli n. 8 e 9. Lo stesso titolare di posizione organizzativa, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà inoltre stilare una relazione finale che attesti il conseguimento degli obiettivi a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Articolo 8 **(Regime di efficacia degli incarichi)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge n. 244/2007, i contratti relativi agli incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 **(Regime di pubblicità degli incarichi)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge n. 244/2007, modificativo dell'art. 1 comma 127 della Legge n. 662/1996, l'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del titolare di posizione organizzativa preposto.

Articolo 10 **(Disposizioni particolari)**

Il titolare di posizione organizzativa competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e

dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera, mediante avviso di selezione rivolto ad almeno tre soggetti (qualora sussistano in tale numero soggetti idonei), con rispetto del principio di rotazione degli incarichi, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- per incarichi individuali di durata non superiore a complessivi 60 giorni nell'anno di riferimento e in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad € 2.000,00;
- Può inoltre procedere mediante procedura semplificata come sopra descritta o anche mediante l'affido diretto, nelle seguenti situazioni:
 - a) per casi di particolare urgenza non imputabile all'Ente o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) quando l'incaricato sia un dipendente della pubblica amministrazione, debitamente autorizzato dalla propria amministrazione, se non a part-time e sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'incarico richiesto, in relazione ad incarichi per i quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad euro 2.000,00;
 - d) per collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, la partecipazione a commissioni di concorso.

Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al titolare di posizione organizzativa competente di dare pubblicità dell'incarico affidato mediante avviso, da pubblicare per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni sul sito internet dell'Ente (nel rispetto degli art. 8 e 9 del presente regolamento).

Non soggiacciono alla disciplina degli articoli 5 e 6 del presente regolamento gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'Amministrazione, gli appalti pubblici e le esternalizzazioni dei servizi.

Articolo 11 **(Limite di spesa)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione degli incarichi esterni viene stabilito nella misura del 2% della Spesa corrente (Titolo I della Spesa), come desumibile dal conto consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 12 **(Disposizioni finali)**

Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.